



ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

Attività estrattive e rifiuti

**MANUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE
ATTIVITA' AGRICOLE**

Aggiornamento maggio 2016

Il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che contiene alla parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) la nuova normativa che disciplina, in attuazione di apposite direttive comunitarie, il settore della gestione dei rifiuti nelle diverse fasi di produzione, deposito temporaneo, trasporto, smaltimento finale e recupero.

La nuova normativa, che sostituisce ed integra il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ribadisce la classificazione dei rifiuti, il cui elenco completo è riportato nell'allegato A alla parte IV del decreto legislativo medesimo, così come modificato dalle decisioni della Commissione Europea 2000/532 e 2001/573. A tale proposito si ricorda che i rifiuti sono classificati:

A) - A SECONDA DELLA PROVENIENZA

- **RIFIUTI URBANI** (derivanti principalmente da attività domestiche e/o da attività produttive e di servizi **se espressamente dichiarati ASSIMILATI** dal punto di vista quantitativo dal Comune e conferiti direttamente al servizio pubblico di nettezza urbana. Tali rifiuti sono stati assimilati dal punto di vista qualitativo dallo Stato e sono individuati in via generica all'articolo 6, comma 1, lettera a) nel D.M. 27 settembre 2010. A mero titolo esemplificativo sono assimilabili a rifiuti urbani le seguenti tipologie strettamente connesse con le attività agricole in via generale, così come individuate nel catalogo europeo dei rifiuti:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi in metallo

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 07 imballaggi in vetro

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 06 batterie e accumulatori

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle

voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 07 rifiuti ingombranti

La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati **spetta al Comune;**

- **RIFIUTI SPECIALI** (derivanti da attività produttive e di servizi non dichiarati assimilati, i rifiuti provenienti da attività sanitarie, i rifiuti provenienti dalle attività di demolizione, costruzione, i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, ecc.). la gestione dei rifiuti speciali **spetta al produttore.**

B) - A SECONDA DELLA QUALITÀ

- **RIFIUTI NON PERICOLOSI**

- **PERICOLOSI**, il cui elenco è riportato nell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006

Viene ribadita la definizione di rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi”. In conseguenza di questa definizione, che supera il concetto di “abbandono” di un oggetto o di una sostanza, che presuppone, quindi, la possibilità di non riutilizzo degli stessi, ogni sostanza od oggetto che residui da un processo di produzione o di consumo e che non trovi più utilizzo all'interno dello stesso processo che lo ha

originato, **anche se avviato al recupero, al riciclaggio o al riutilizzo**, risulta essere per il soggetto produttore un **RIFIUTO**, con l'obbligo, pertanto, del rispetto di tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

MODALITA' TECNICHE PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI PRODUZIONE

Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali **NON pericolosi** effettuato all'interno del luogo di produzione deve rispettare le seguenti indicazioni:

- a) devono essere rispettati i quantitativi ed i termini di deposito massimi stabiliti dal decreto legislativo n. 152/2006, riportati al precedente punto 1, lettera a). In particolare non potranno essere depositati più di **30 mc** di rifiuti non pericolosi; in caso di superamento di tale limite gli stessi devono essere avviati allo smaltimento o al recupero con **cadenza trimestrale**. In ogni caso **almeno una volta all'anno**, indipendentemente dai quantitativi depositati i rifiuti vanno avviati allo smaltimento o al recupero. Il mancato rispetto di tali disposizioni fa sì che il deposito venga classificato ai sensi del decreto legislativo n. 36/2003, come discarica abusiva;
- b) il deposito deve essere effettuato per tipologie di rifiuti omogenei, ciò anche al fine di consentire l'agevole smaltimento e/o recupero degli stessi ed evitare operazioni di cernita prima dell'avvio allo smaltimento e/o recupero stessi;
- c) il luogo di deposito non deve essere accessibile a persone diverse dagli addetti appositamente individuati dalle strutture competenti per la gestione dello stesso.

MODALITA' TECNICHE PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI PRODUZIONE

- a) devono essere rispettati i quantitativi ed i termini di deposito massimi stabiliti dal decreto legislativo n. 152/2006 riportati al precedente punto 2, lettera a). In particolare non potranno essere depositati più di **10 mc** di rifiuti pericolosi; in caso di superamento di tale limite gli stessi devono essere avviati allo smaltimento o al recupero con **cadenza bimestrale**. In ogni caso **almeno una volta all'anno**, indipendentemente dai quantitativi depositati i rifiuti vanno avviati allo smaltimento o al recupero. Il mancato rispetto di tali disposizioni fa sì che il deposito venga classificato ai sensi del decreto legislativo n. 36/2003, come discarica abusiva;
- b) i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- c) è vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi. Devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare il contatto anche occasione di rifiuti pericolosi incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore;
- d) se il deposito temporaneo di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stessa unità di produzione di rifiuti pericolosi vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il

bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi, devono essere provvisti di opportuni dispositivi antirabocciamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;

e) se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dalla azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento;

f) i recipienti mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

g) allo scopo di rendere nota, durante il deposito temporanei, la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di deposito; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione. Quanto sopra in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di deposito delle sostanze pericolose;

h) i recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari i recipienti anche se bonificati che hanno contenuto rifiuti pericolosi;

i) il luogo di deposito non deve essere accessibile a persone diverse dagli addetti appositamente individuati dalle strutture competenti per la gestione dello stesso.

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI

I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati dalla normativa come “rifiuti speciali” (art. 184, comma 3, lettera a, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

I rifiuti speciali **non pericolosi** più ricorrenti, che costituiscono la parte prevalente dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole, sono:

- materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (CER 020104);
- imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi - mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
- prodotti agrochimici non pericolosi (CER 02 01 09);
- metalli (CER 02 01 10);
- rifiuti legati all'impiego di conservanti (CER 02 03 02);
- scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione (CER 02 03 04);

- rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia della materia (CER 02 07 01);
- rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche (CER 02 07 02);
- rifiuti prodotti dai trattamento chimici (CER 02 07 03);
- scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (CER 02 07 04);
- oli vegetali esausti (CER 200125);
- fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici (vari CER);
- pneumatici usati (CER 160103);
- contenitori di fitofarmaci bonificati (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
- scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole (vari CER).

I rifiuti **pericolosi** più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:

- oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*);
- batterie esauste (CER 160601*);
- veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*);
- fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*);
- contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*);
- farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*).

Sono **esclusi** dal campo di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/06 e pertanto **non** sono assoggettati alle prescrizioni previste per i rifiuti:

- le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:
 - materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nelle attività agricole;
 - i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

Possono essere sottoprodotti (**e quindi non rifiuti**):

- i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas;
- i materiali litoidi o le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi

se rispettano le condizioni dell'art. 183 del D.lgs. 152/06.

Legislazione di riferimento

Il settore agricolo, nel campo dei rifiuti, è già stato in passato regolamentato in modo specifico dall'articolo 6-ter della Legge 144/1989, che escludeva i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze dall'obbligo, stabilito dalla legge 475/88, della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali e della dichiarazione annuale al catasto rifiuti.

Successivamente sono intervenute alcune modifiche che hanno comportato un aggravio di adempimenti per le aziende agricole, in particolare a livello nazionale con:

- **D.lgs. 152 del 03/04/06;**
- **D.lgs. 173 del 30/04/98, sul rafforzamento strutturale delle imprese agricole;**
- **DPR n. 254 del 15/07/03, sui rifiuti sanitari.**

La gestione dei contenitori di prodotti fitosanitari

Già in fase di applicazione delle normative antecedenti al D.lgs. 152/2006 è emerso il problema, evidenziato dagli operatori del settore agricolo, della corretta gestione dei rifiuti costituiti dai “**contenitori vuoti di prodotti fitosanitari**”.

Le modalità di pulizia e di bonifica dei contenitori sono riportati in allegato al presente documento.

Adempimenti amministrativi e semplificazioni

Gli adempimenti previsti dal D.lgs. 152/06 a carico dei produttori di rifiuti speciali, incluse le aziende agricole, riguardano in particolare:

- a. la comunicazione annuale e la tenuta dei registri di carico e scarico;
- b. il formulario di identificazione dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti prodotti;

questi sostituiti dal SISTRI nei casi previsti,

- c. l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, alla speciale sezione per il trasporto in conto proprio dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi fino a 30 litri o 30 chili giornalieri.

Le semplificazioni per gli enti e le imprese che producono rifiuti agricoli:

La novità più importante che concerne il settore agricolo, riguarda l'esclusione dall'obbligatorietà ad aderire al SISTRI (art 1 comma 1 lettera a) dei seguenti soggetti:

- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività agricole e agroindustriali **con meno di 10 dipendenti**;
- enti e imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di

raccolta o a Piattaforme pubbliche individuate da apposito accordo sottoscritto fra Regione e associazioni di categoria rappresentative (in Valle d'Aosta la Piattaforma è il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, gestito da VALECO S.p.A.) previa stipula di convenzione fra l'agricoltore (che deve essere iscritto ad una delle associazioni di categoria che hanno sottoscritto l'Accordo con la Regione) e la Piattaforma, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Stessa esenzione viene prevista anche per gli enti e le imprese, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, derivanti da attività di pesca professionale e acquacoltura di cui al D.lgs. 9 gennaio 2012, n 4.

Pertanto rimangono soggetti al SISTRI le imprese agricole con più di 10 dipendenti che non conferiscono i loro rifiuti pericolosi a circuiti organizzati di raccolta o a Piattaforme pubbliche individuate nell'accordo quadro fra Regione e Associazioni di categoria. Si ricorda che il calcolo del numero di dipendenti va effettuato nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 1 lett. c del DM 52/11.

QUADRO DEGLI ADEMPIMENTI PER IL SETTORE AGRICOLO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Per i soggetti esclusi vengono confermati gli adempimenti "cartacei" (articoli 190 e 193 del D.Lgs 152/2006 nella versione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010).

Per quanto attiene i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, in attesa di ulteriori semplificazioni ed ottimizzazioni del sistema, è confermata la possibilità del regime binario e cioè iscrizione al SISTRI, pagamento annuale del diritto di iscrizione ma non utilizzo del sistema informatico e rispetto degli obblighi "cartacei" di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs 152/2006 nella versione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.Lgs 205/2010).

In tal modo il soggetto obbligato può continuare a tenere i registri di carico-scarico dei rifiuti, senza essere sanzionato, ma deve adempiere ogni anno al pagamento del diritto di iscrizione al SISTRI.

Per quanto riguarda le sanzioni relative alla disciplina SISTRI - art 260 bis e art 260-ter del D.Lgs 152/2006, si ricorda che si applicano a partire dal 1 gennaio 2015 si applicano quelle inerenti il mancato pagamento del diritto annuale, qualora si dimostri la tenuta del registro di carico-scarico cartaceo.

Semplificazioni amministrative per il trasporto di rifiuti agricoli

Sebbene in linea generale le imprese agricole siano soggette agli obblighi per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 152/06, l'art. 3 del D.lgs. 30/04/98, n. 173 (pubblicato in G.U. n. 129 del 5.06.98) recante "*Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*" stabilisce che al fine di agevolare il

conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, o presso la Piattaforma pubblica individuata dall'accordo fra Regione e associazioni di categoria, l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali **non è richiesta** per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti effettuato direttamente dai produttori agricoli in modo occasionale o saltuario, e per i quali si ribadisce non è prevista neppure l'iscrizione al SISTRI:

- i trasporti di rifiuti pericolosi (olio esausto da trattori, batterie e filtri olio delle macchine agricole, sacchi e contenitori di fitofarmaci, contenitori di medicinali per gli animali, diserbanti indicati come pericolosi), effettuati complessivamente per **non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 kg o 100 litri all'anno;**
- **i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i 100 kg o 100 litri all'anno.**

Su **base annua** la quantità limite è **di 100 kg** o litri, invece su **base giornaliera** non devono essere superati **i 30 kg o litri.**

Gli imprenditori agricoli devono conservare in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta insieme alle schede SISTRI – Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta.

E' importante sottolineare che le aziende che non rientrano nella fattispecie descritta sopra (**oltre 100 kg di rifiuti pericolosi conferiti**) hanno già l'obbligo di iscrizione a SISTRI e devono essere in regola con il pagamento della quota di adesione annua al sistema.

NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA GESTIONE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI SCADUTI O INUTILIZZATI

1. *Finalità*

Le presenti disposizioni disciplinano la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari allo scopo di evitare effetti nocivi all'uomo, agli animali, alla vegetazione ed al suolo, nonché di favorire forme di recupero dei rifiuti di imballaggio costituiti dai contenitori vuoti.

2. *Definizioni*

Si intende per:

- a. **Prodotti fitosanitari:** tutti i prodotti nella forma forniti in commercio destinati a proteggere, conservare o eliminare i vegetali così come definiti dal D.L. n. 194/95
- b. **Contenitore vuoto:** è l'imballaggio a diretto contatto con il prodotto fitosanitario svuotato del suo contenuto.
- c. **Lavaggio aziendale:** allontanamento con acqua dei residui di prodotti fitosanitari presenti nei contenitori vuoti.

3. *Procedura di lavaggio aziendale*

- a. Si immette nel contenitore vuoto una quantità adeguata d'acqua pulita;
- b. si chiude il contenitore con il suo tappo originale (ove presente) e si scuote energicamente per alcuni secondi;
- c. si vuota e si sgocciola l'acqua di sciacquatura nella cisterna destinata ai trattamenti;
- d. le operazioni a, b e c vanno ripetute per almeno tre volte.

4. *Avvio al recupero dei contenitori lavati:*

I contenitori vuoti lavati con la procedura descritta al punto 3) devono essere avviati al recupero attraverso il conferimento nei cassonetti per la raccolta differenziata in base alla tipologia di materiale costituente il contenitore. Qualora per il tipo di materiale costituente il contenitore vuoto non sia prevista la raccolta differenziata, il conferimento deve avvenire nei cassonetti stradali per i rifiuti urbani.

5. *Divieti:*

E' vietato smaltire i contenitori vuoti non sottoposti alle operazioni di lavaggio effettuate secondo quanto previsto al precedente punto 3), in quanto tali contenitori sono da intendersi contaminati e da considerare rifiuti pericolosi e come tali conservati e gestiti.

ELENCO RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DI BRISSOGNE, DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

C.E.R. 02.01.08 Rifiuti agrochimici pericolosi

C.E.R. 02.01.09 Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02.01.08

Euro/t 2.550,00

C.E.R. 15.01.10 imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati di tali sostanze

Euro/t . 1.120,00